

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO

FASC. NR. 2155/2019

Il Giudice, dott.ssa

letti gli atti del procedimento cautelare n. **2155/2019** R.G. promosso da

nei confronti di **Azienda Sanitaria**

in persona del legale

rappresentante p.t.;

sciogliendo la riserva formulata a verbale di udienza in data 12.3.2019

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 14.2.2019 l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice di *“disapplicare e/o sospendere i provvedimenti impugnati, disponendo la reintegra/riammissione in servizio della ricorrente dr.ssa nell'incarico di dirigente medico di precedente assegnazione e/o di pari livello professionale con cessazione immediata dell'attività illegittima ed arbitraria posta in essere. Emettere ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto opportuno al fine di assicurare la tutela invocata dalla ricorrente. Vittoria di spese, diritti e onorari”*.

Esponenza parte ricorrente:

- di essere dirigente medico dell'Asl Caserta in servizio presso l'Ospedale Moscati di Aversa e di svolgere il proprio lavoro presso l'Unità Operativa Complessa di Medicina Generale in virtù di incarico di alta specializzazione conseguito nel 2014;

- di essere stata di fatto estromessa dai turni del mese di settembre 2018, atteso che la nota affissa in reparto non comprendeva il suo nominativo ma prevedeva che costei era destinata “come da disposizioni verbali” ad altro servizio da definirsi;

- di essere stata individuata, con nota prot. n. 208820/DS PO del 17.9.2018 a firma del Direttore Sanitario del presidio ospedaliero di Aversa, quale supporto referente per la somministrazione di edavaroni ai pazienti affetti da sla, afferente all'unità di medicina interna del medesimo ospedale;

- di essere stata destinata, con successivo provvedimento del 28.11.2018 n. 268126 all'UOC di Gastroenterologia salvo poi, con nota prot. n. 287034/Asl a firma del Diretto Generale e del Direttore Sanitario dell'Asl di Caserta, essere stata trasferita con decorrenza dal 1.1.2019 presso il presidio ospedaliero di Marcianise.



Tanto premesso, lamentava sotto vari profili l'illegittimità delle determinazioni adottate nei suoi confronti, in quanto poste in essere in violazione della normativa che disciplina l'attribuzione e la revoca di incarichi sanitari temporanei e in attuazione di un preciso disegno discriminatorio nei suoi confronti.

Assumeva altresì che l'agere della PA le avrebbe cagionato un grave pregiudizio in termini di dequalificazione professionale e deduceva ancora che il suo status di portatrice di handicap ex lege 104/92 era incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa lontana dal proprio domicilio, sito in Aversa, con la necessità dunque di adire questo giudice in via urgente.

Si costituiva parte convenuta resistendo e chiedendo il rigetto del ricorso, fondando le proprie argomentazioni sulla carenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

All'udienza del 5.3.2019, il ricorso veniva discusso dai procuratori delle parti, i quali concordemente chiedevano un breve rinvio onde verificare la possibilità di una definizione in via transattiva della lite.

Segnatamente, dal libero interrogatorio di parte ricorrente emergeva che costei, attualmente di nuovo in servizio presso il nosocomio di Aversa nella UOC di gastroenterologia, avrebbe potuto essere utilmente impiegata nell'attività di ambulatorio di pneumologia, attivo allo stato solo un giorno a settimana.

Fallita la possibilità di impiegare l'istante in tal senso per problemi di budget, all'udienza del 12.3.2019, presenti entrambi i procuratori, questo giudicante riservava la decisione.

La proposta domanda è fondata e va accolta, nei soli limiti di seguito esposti.

Quanto alla sussistenza del *fumus* e del *periculum* si osserva quanto segue:

a) *sul fumus*

Parte ricorrente lamenta l'adozione da parte dell'azienda sanitaria locale convenuta di una serie di provvedimenti illegittimi motivati, a suo dire, da un preciso intento discriminatorio, i quali, attraverso una serie di passaggi che si andranno ad analizzare, hanno avuto come effetto quello di distoglierla dall'incarico di dirigente medico presso la UOC di Medicina Generale e collocarla, da ultimo, presso un presidio ospedaliero diverso da quello di provenienza.

Orbene, prescindendo dalla verifica della sussistenza o meno di un effettivo intento discriminatorio in capo alla P.A. resistente, comunque solo paventato in ricorso ma, allo



stato, carente di sufficienti allegazioni e prove, deve effettivamente rilevarsi che la condotta della convenuta appare caratterizzata da plurimi profili di illegittimità, in violazione dei principi di correttezza e buona fede datoriale.

Si appalesa evidente il contrasto con i canoni testé richiamati, innanzitutto, della nota prot. n. 208820/DS PO del 17.9.2018 con la quale il Direttore Sanitario del P.O. di Aversa disponeva l'assegnazione provvisoria della Fabozzi *"al settore della dott.ssa Bencivenga quale supporto professionalmente qualificato alla Referente per la somministrazione di Edavarone"*, motivandolo sulla base dei *"numerosi episodi conflittuali intercorsi"* e segnalati dal Direttore della UOC di Medicina Generale (cfr. allegato n. 2 in produzione parte ricorrente).

A tacere del fatto che detto provvedimento, pur recando quale proprio oggetto la dizione *"assegnazione temporanea sede di servizio"*, non individua in realtà l'arco temporale del disposto trasferimento, con ciò venendo meno di fatto la temporaneità della misura, deve rilevarsi che lo stesso è stato adottato sulla base della relazione allegata del primario della Unità di Medicina Generale, senza alcuna previa interlocuzione con l'interessata, e quindi in totale spregio alle esigenze del contraddittorio.

La relazione del Direttore della UOC di Medicina Generale, dal canto suo, invocava la necessità di disporre con urgenza lo spostamento della ricorrente dapprima alla luce di un *"episodio increscioso"* che avrebbe determinato una situazione di *"incompatibilità ambientale"*, salvo poi sostenere che erano le condizioni di salute dell'istante, esonerata dai turni di notte e con necessità di riposarsi ogni tre ore, a non consentire la sua permanenza presso tale reparto *"attesa la quantità e la tipologia di pazienti ricoverati"* (cfr. allegato n. 3 in produzione parte ricorrente), con la conseguenza dunque che nemmeno ben si comprendono le motivazioni poste a fondamento del disposto trasferimento.

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo alla nota prot. n. 287034/Asl a firma del Diretto Generale e del Direttore Sanitario dell'Asl di Caserta, con la quale si disponeva il trasferimento a partire dal 1.1.2019 della ricorrente presso il plesso ospedaliero di Marcianise, dopo che, su impulso della stessa ricorrente, costei era stata collocata presso la UOC di Gastroenterologia dell'Ospedale di Aversa (cfr. allegato n. 5 in produzione parte ricorrente).

Emerge, invero, *ictu oculi* la gracile impalcatura su cui fonda il provvedimento in questione, posto in essere sulla base di non meglio precisate *"esigenze di servizio"* (cfr. allegato n. 5 in produzione parte ricorrente) che, oltretutto, stridono con la *"carenza di*



dirigenti medici presso la UOC di Gastroenterologia" (cfr. allegato n. 4 in produzione parte ricorrente) che aveva giustificato lo spostamento della Fabozzi presso tale reparto.

Non vi è dubbio, infatti, che rientri nella discrezionalità del pubblico datore di lavoro il potere di individuare le proprie scoperture di organico e provvedere alla copertura dei posti vacanti utilizzando le risorse umane già disponibili.

E' altrettanto indubbio, tuttavia, che allorquando è la stessa amministrazione ad evidenziare la sussistenza di due situazioni di fabbisogno di personale, l'individuazione del dipendente da spostare da un plesso all'altro, entrambi in sofferenza di organico, deve avvenire in condizioni di trasparenza e verificabilità dall'esterno, e dunque osservando uno scrupoloso onere motivazionale che dia conto delle scelte (insindacabili) svolte; e ciò specie laddove, come nel caso di specie, la scelta ricade su soggetto riconosciuto invalido civile.

Alle considerazioni che precedono – da sole comunque sufficienti, almeno in termini di *fumus*, ai fini dell'accoglimento della domanda – si sommano inoltre le ulteriori deduzioni, che questo giudice nella sostanza condivide, svolte in ricorso in ordine alla violazione da parte datoriale della normativa che regola l'attribuzione e la revoca degli incarichi dirigenziali nel settore sanitario.

Ed invero, a proposito degli incarichi di alta specializzazione – come quello conferito a parte ricorrente - il regolamento n. 601 dell'8.9.2018 adottato dall'asl convenuta stabilisce all'art. 3.5 che *"gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, con possibilità di rinnovo. L'incarico è soggetto a valutazione annuale da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa di afferenza ed a fine incarico secondo quanto previsto dal CCNL. In caso di accertata grave responsabilità, garantito il contraddittorio con l'interessato può essere revocato anticipatamente, con provvedimento motivato del Direttore Generale sentito il Direttore Dipartimento di afferenza. L'incarico può essere revocato anche per effetto di modifiche organizzative deliberate dalla Direzione Strategica"*.

La norma consente dunque la revoca anticipata dell'incarico rispetto alla sua scadenza naturale, ma la subordina, in un caso, alla sussistenza di una situazione di grave responsabilità, nell'altro, all'incombenza di modifiche organizzative, richiedendo in ogni caso il rispetto di un precipuo onere motivazionale.

Orbene, pur non venendo in rilievo nel caso di specie un'ipotesi di vera e propria revoca di incarico dirigenziale, essendo in presenza di meri provvedimenti di trasferimento temporaneo, sta di fatto che, ad onta del *nomen iuris* adottato, tali determinazioni datoriali



hanno, nei fatti, svuotato di contenuto l'incarico dirigenziale detenuto dall'istante, costringendola a continui spostamenti e all'esercizio di mansioni non sempre corrispondenti alla sua specializzazione sicché, anche sotto tale profilo, emerge con evidenza l'illegittimità della condotta datoriale.

b) *sul periculum*

Sussiste anche tale presupposto per l'accoglimento del ricorso.

E ciò non tanto per i profili di compromissione della professionalità della ricorrente evidenziati nell'atto introduttivo (che ben potrebbero trovare adeguata tutela attraverso una successiva azione risarcitoria), quanto piuttosto avuto riguardo alla natura delle patologie da cui è affetta l'istante – che, per un verso, come comprovato dalla documentazione versata agli atti di causa, ne limitano gravemente l'autonomia e la funzionalità anche sul posto di lavoro e, per altro verso, la rendono meritevole dei benefici dell'invalidità civile – incompatibili con la svolgimento dell'attività lavorativa in un nosocomio, come quello di Marcianise, ben distante dall'abitazione della ricorrente, sita in Aversa.

Tali fattori, in uno alla considerazione del tempo necessario per l'instaurazione e la definizione di un giudizio di merito, inducono a concludere per la sussistenza di un diritto attuale della Fabozzi ad ottenere da parte datoriale di essere riammessa in servizio presso l'Ospedale Moscati di Aversa nell'incarico di dirigente medico di precedente assegnazione o in altro incarico rispondente alle sue competenze professionali e compatibile con le proprie condizioni di salute, come richiesto nelle conclusioni rassegnate in ricorso.

A tal proposito, invero, dai tentativi posti in essere dalle parti onde addivenire ad una soluzione stragiudiziale della lite, è emersa, per un verso, la possibilità di collocare la ricorrente presso i presidi ospedalieri di Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere – ove vi sono reparti di pneumologia, per altro verso, quella di impiegarla in attività di ambulatorio di pneumologia presso l'Ospedale Moscati di Aversa (cfr. verbale di udienza del 12.3.2019 e corrispondenza via mail acquisita in udienza), entrambe da verificare, allo stato, nella loro fattibilità concreta, sia considerando i vincoli di budget e di personale dell'azienda resistente, sia le esigenze di salute e professionali della ricorrente.

Tutte le soluzioni allo stato paventate hanno ricevuto parere favorevole dell'Asl resistente (cfr. parere a firma del Direttore Sanitario del PO Moscati, dr. Angela Maffeo in calce alla mail dell'11.3.2019), sicché, recependo le indicazioni provenienti dalle stesse parti, il comando giudiziale si sostanzia nell'ordine rivolto alla convenuta a trovare con immediatezza una utile collocazione per l'istante.



Alla luce delle sopraindicate considerazioni, il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui al dispositivo e conseguentemente parte convenuta è tenuta a collocare l'istante presso il nosocomio di Aversa in mansioni che le consentono di valorizzare la propria professionalità o in altro presidio che, ferma la coerenza con la specializzazione posseduta dalla stessa, sia anche compatibile con le sue esigenze di salute, sulla scorta di quanto si è innanzi esposto.

La volontà conciliativa manifestata da parte resistente induce a compensare le spese di lite per la metà.

Per la restante metà esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione dei provvedimenti impugnati, ordina a parte resistente di assegnare alla dott.ssa _____ un incarico rispondente alle sue competenze professionali e compatibile con le proprie condizioni di salute;

b) compensate le spese di lite della metà, condanna parte convenuta al pagamento della restante metà che liquida in euro 1.500 per competenze, oltre contributo unificato, IVA, CPA e spese al 15% come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

In Aversa, il 13.3.2019

IL GIUDICE
(dott.ssa Ida _____)

